

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.: può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo?**

*Nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'[art. 615, comma 2, c.p.c.](#), possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione. Alteris verbis, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui lo stesso si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la relativa rimozione.*

**Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 20.11.2015, n. 4852**

*...omissis...*

Con ricorso iscritto al ruolo degli affari contenziosi civili il 10 aprile 2009, xxxxx quale erede xxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso con ricorso depositato agli atti del procedimento espropriativo immobiliare n. 381/1998 all'udienza del 9 ottobre 2008, deducendo che: il titolo esecutivo azionato dal "Banco di Napoli s.p.a.", costituito dal decreto ingiuntivo n. 13/1997 della Pretura di Salerno - sezione distaccata di xxxxx successivo atto di precetto, l'avviso di cui all'art. 599, comma 2, - c.p.c. e l'istanza di riassunzione del 27 febbraio 2005 erano affetti da nullità per essere stati notificati non a xxxxxx familiare con il medesimo non convivente; il credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di xxxxx era inficiato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; il credito escusso xxxxxxxx era inesistente, non avendo xxxxxx ricevuto alcuna fornitura di merce, né sottoscritto le fatture e i buoni di consegna posti a base del decreto ingiuntivo; il valore del compendio pignorato era notevolmente superiore all'ammontare dei crediti azionati; il consulente tecnico d'ufficio aveva espletato le operazioni peritali senza fornirne il preventivo avviso; erano stati pignorati beni non appartenenti al Be.; l'intervento spiegato dalla "Banca di xxxxxxxxxxxx costituirsi in giudizio, il "xxxxxx eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda, per non essere stata proposta nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, e, nel merito, in ogni caso, la relativa infondatezza. Con comparsa di riposta depositata all'udienza dell'11 marzo 2010, si costituiva in giudizio la "Banca di xxxxxxxx.r.l.", deducendo che: la fase di merito dell'opposizione doveva essere incardinata presso la sede centrale del Tribunale di Salerno e non presso la sezione distaccata di Eboli; la ricorrente era priva di legittimazione attiva, non avendo dimostrato di essere erede xx spiegato nel procedimento esecutivo era valido e rituale, sebbene nel medesimo fosse stato indicato il nominativo di B.V. in luogo di xxxxxxxx avendo tale atto raggiunto lo scopo cui era preordinato; qualsiasi contestazione in ordine al credito azionato doveva essere proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sotteso all'atto di intervento.

La causa, nella quale, con ordinanza del 5/6 ottobre 2011, venivano disattese le istanze istruttorie articolate dall'opponente, ad eccezione di quella relativa all'acquisizione del fascicolo del procedimento esecutivo n. 381/1998, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 luglio 2015.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, concessi ex artt. 281 quinquies, comma 1, e 190 c.p.c., la causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva la "xxxxxxxxx veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile ed infondato.

In via preliminare, occorre rilevare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale

degli "atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794). L'interposta domanda, al di là dell'improprio nomen iuris con il quale è stata rubricata, è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi, sia come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., nella parte in cui sono dedotte la nullità del decreto ingiuntivo n. 13/1997 della Pretura di Salerno - sezione distaccata di Roccadaspide, del precetto, dell'avviso previsto dall'art. 599, comma 2, c.p.c. e dell'istanza di riassunzione del 16 giugno 2005 per difetto di notifica xxxxxxxx nonché l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, giacché siffatte censure, strutturalmente inidonee ad infirmare la fonte genetica delle avverse ragioni creditorie, non si sostanziano nell'allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti coattivamente tutelati, ma, di contro, nella prospettazione di vizi di carattere formale, privi, come tali, di qualsiasi incidenza sull'esistenza dei crediti e dei titoli in cui essi sono cristallizzati, sia come opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c., laddove viene contestato l'an exequendum, in ragione dell'inesistenza del credito della "Fratelli Ma. & C. s.p.a., della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla "Banca di Credito Cooperativo di Aquara s.c.r.l.", dell'inefficacia del relativo intervento per essere stato spiegato nei confronti di B.V. e dell'appartenenza a terzi di uno dei beni staggiti, non investendo il ricorso, sotto tali profili, la mera regolarità formale degli atti preliminari al processo esecutivo o la loro notificazione o, comunque, il modo in cui il medesimo si svolge o la validità di un suo singolo atto, bensì il diritto sostanziale dei creditori di pervenire al soddisfacimento delle proprie pretese patrimoniali (cfr., ex plurimis, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).

Alla luce di tale premessa, i motivi di opposizione agli atti esecutivi sono inammissibili, giacché formulati al di là del termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 617, comma 2, c.p.c., vale a dire ben oltre il ventesimo giorno dalla data in cui l'opponente è venuta a conoscenza del pendenza del procedimento espropriativo immobiliare.

Ed invero, il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. per proporre opposizione ad un atto esecutivo decorre dal momento in cui l'esistenza di quest'ultimo sia resa nota alle parti del processo, vale a dire da quello in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, o abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presuppone il primo (cfr., ex plurimis, Cass. 22 agosto 2007, n. 17880; Cass. 10 gennaio 2008, n. 252; Cass. 30 aprile 2009, n. 10099).

L'opponente, peraltro, ha l'onere di indicare e comprovare il momento in cui ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare l'osservanza, da parte del medesimo, del termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda (cfr., ex

ceteris, Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. ord. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. ord. 28 maggio 2013, n. 13281).

Alteris verbis, una volta che la parte interessata, nel promuovere l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., dimostri, proprio per il fatto di aver spiegato la domanda, di avere avuto cognizione dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli o prima che gli sia comunicato un successivo atto del procedimento esecutivo, idoneo a fargli acquisire la conoscenza (o il dovere di conoscenza) di quelli precedenti, tra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra tra gli oneri di allegazione derivanti dalla proponibilità del rimedio processuale in oggetto in un termine perentorio decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo della conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nella domanda quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita tale conoscenza nonché fornirne dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia desumibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato alla luce del principio per cui incombe su chi deve agire nel rispetto di un termine di decadenza comprovare di averlo osservato (cfr. Cass. 17 marzo 2010, n. 6487). Nella fattispecie de qua agitur, la ricorrente si è genericamente limitata ad asserire, senza offrirne prova, di avere avuto cognizione della pendenza del procedimento espropriativo immobiliare solo in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, nonostante il notevole lasso temporale decorso dal compimento degli atti impugnati, in tal modo precludendo la verifica della tempestività dei motivi di opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. e, di riflesso, la loro delibazione. D'altra parte, è comunque inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore lamenta meri vizi formali del processo esecutivo, senza prospettare a fondamento della domanda le ragioni per le quali i medesimi ne abbiano comportato l'ingiustizia, causata dall'impossibilità di difendersi a salvaguardia di diritti e, posizioni giuridicamente protette (cfr., ex ceteris, Cass. 19 agosto 2003, n. 12122; Cass. 20 novembre 2009, n. 24532; Cass. 2 novembre 2010, n. 22279).

L'opponente, invero, ha eccepito la sussistenza di vizi di notifica del titolo esecutivo, del precetto, dell'avviso di cui all'art. 599, comma 2, c.p.c. e dell'istanza di riassunzione del 16 giugno 2005, ma non ha indicato, neppure genericamente, quali pregiudizi le siano derivati dall'instaurazione e dalla prosecuzione del procedimento espropriativo e di quali facoltà previste dal codice di rito non si sia potuta avvalere a tutela dei propri diritti, sicché tali doglianze risultano, ex se, giuridicamente irrilevanti.

Parimenti inammissibili sono i motivi di opposizione all'esecuzione con il quale sono contestati i crediti azionati xxxxxxxxxx (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505), qualora il titolo in forza del quale si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice dell'esecuzione, investito della trattazione dell'interposta opposizione, non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificare l'eventuale validità ed esistenza del titolo, in modo da poter stabilire

e esso costituisca effettivamente il fondamento dell'esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.

Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.

Alteris verbis, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui lo stesso si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la relativa rimozione.

La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, inoltre, può essere incentrata su ragioni attinenti a vizi di formazione, del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o con la tempestiva impugnazione di quest'ultimo (cfr., ex ceteris, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935; Cass. 23 marzo 1999, n. 2742).

In definitiva, le doglianze sollevate in ordine ai crediti escussi xxxxxxxx e dalla "xxxxxxx non sono suscettibili di alcuna valutazione, giacché il dante causa della ricorrente avrebbe dovuto proporle soltanto in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, vale a dire nei processi di cognizione nel cui ambito sono stati emessi i titoli esecutivi coattivamente azionati, non introducendo le stesse alcuna ragione nuova o sopravvenuta rispetto al momento di formazione di questi ultimi.

Inammissibile è anche il motivo di opposizione con il quale viene eccepita l'illegittimità dell'esecuzione forzata per essere stato pignorato un bene non appartenente al debitore, giacché, con esso, la ricorrente agisce in giudizio, in nome proprio, per la difesa di diritti altrui, in evidente violazione del principio preconizzato dall'art. 81 c.p.c., tendendo alla tutela non già di propri interessi, ma di situazioni giuridiche facenti capo a soggetti estranei alla dialettica processuale, i quali soltanto avrebbero potuto, ove ritenutisi pregiudicati, in qualità di terzi titolari di diritti incompatibili con le pretese del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, contestare la stessa ed ottenerne la declaratoria di illegittimità mediante la proposizione del rimedio di cui all'art. 619 c.p.c..

Analogamente inammissibile è la domanda con la quale la ricorrente lamenta che il pignoramento è stato eseguito per beni aventi un valore superiore ai crediti azionati, dal momento che, mediante la stessa, non si contesta, a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c., l'an exequendum, né, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., il quomodo exequendum, ma si invoca la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una di quelle misure speciali previste dal

codice di rito per evitare eccessi nell'utilizzazione dei mezzi dell'esecuzione forzata (cfr., ex plurimis, Cass. 29 aprile 1977, n. 1639; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021; Cass. 6 marzo 1995, n. 2604; Cass. 15 novembre 1999, n. 12618; Cass. 3 settembre 2007, n. 18533), per le quali, tuttavia, è funzionalmente competente il giudice dell'esecuzione e non quello della cognizione, investito della trattazione degli incidentali giudizi di opposizione.

Ed infatti, solo il successivo provvedimento, negativo o positivo, emanato dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di cessazione della vendita forzata articolata in più lotti (ex art. 504 c.p.c.) o di limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi (ex art. 483 c.p.c.) o di riduzione del pignoramento o di liberazione dal medesimo o di sospensione della liquidazione dei beni non ipotecati (ex artt. 496, 558 c.p.c. nonché 2911 cod. civ.), vale a dire sulla richiesta di applicazione di strumenti accomunati, quoad effectum, dalla finalità di precludere abusi nell'esercizio della coazione processuale, in quanto atto del procedimento esecutivo, può costituire oggetto di opposizione, mediante il rimedio giuridico previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., con riguardo sia ad eventuali irregolarità formali che alla sua inopportunità (cfr., ex plurimis, Cass. 26 ottobre 1984, n. 5492; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021, cit.; Cass. 6 marzo 1995, n. 2604, cit.; Cass. 14 luglio 2003, n. 10998, Cass. 3 settembre 2007, n. 18533, cit.).

Il debitore, invero, deve adire il giudice dell'esecuzione e non quello della cognizione per dolersi della sproporzione tra l'ammontare dei beni pignorati e l'entità dei crediti fatti valere nel processo esecutivo, dell'estensione del pignoramento a cespiti non ipotecati, della pluralità dei diversi mezzi espropriativi esperiti nei propri confronti, della vendita di ulteriori lotti disposta nonostante il soddisfacimento dei creditori e delle spese dai medesimi sostenute, e, dunque, per dedurre la "violazione" degli artt. 496, 558, 483 e 504 c.p.c., potendo soltanto successivamente impugnare in sede contenziosa l'eventuale provvedimento integralmente o parzialmente pregiudizievole, giacché tali contestazioni sono ontologicamente inidonee ad introdurre un'azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata o della legittimità di un singolo atto esecutivo, nella quale, invece, si sostanziano le opposizioni previste dagli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 13 settembre 1997, n. 9081; Cass. 29 marzo 2006, n. 7225; Cass. 25 maggio 2007, n. 12239; Cass. 24 aprile 2008, n. 10676).

Infondato, infine, è il motivo di opposizione con il quale la xxx assunto che la "xxx azionato nei confronti xxxxxx credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 29/1997 della Pretura di Salerno - sezione distaccata di Roccadaspide, dal momento che, come risulta per tabulas, il ricorso per intervento è stato dalla stessa spiegato nel procedimento espropriativo promosso dal "xxxxxxx." in danno del predetto debitore, con la conseguenza che l'errore materiale commesso nell'indicazione del nominativo dell'esecutato (individuato xxxxx non C.), al quale, invece, sono stati correttamente correlati data e luogo di nascita, non inficia l'idoneità di tale atto a garantire il soddisfacimento del dovuto mediante la partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'opponente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dell'entità dei crediti azionati dagli opposti (cfr. Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. 13 marzo 2009, n. 6186; Cass. ord. 30 giugno 2010, n. 15633), ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva dai medesimi rispettivamente espletata, in euro 4.500,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase istruttoria) in favore del "xxx ed euro 1.500,00 (euro 800,00 per la fase di studio ed euro 700,00 per la fase introduttiva) in favore della "Banca di Credito Cooperativo di Aquara s.c.r.l.", oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avvxxxxx quale procuratore distrattario di quest'ultima, ex art. 93, comma 1, c.p.c.. La reiezione del ricorso e la mancata costituzione in giudizio della "Fxxxxx dispensano il Tribunale dall'adozione di qualsiasi statuizione in ordine alle spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e il citato creditore intervenuto nell'esecuzione immobiliare n. 381/1998.

Non sussistono, infine, margini di accoglimento della domanda spiegata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., dal "xxx.a." nei confronti dell'opponente, non essendo stati forniti elementi di valutazione comprovanti la natura e l'entità del nocumento allo stesso derivante dall'altrui iniziativa giudiziaria, né, tanto meno, indicati i parametri per una liquidazione equitativa, con la conseguenza di precludere all'organo giudicante la possibilità di riconoscere danni ulteriori rispetto a quelli eliminabili con una statuizione favorevole sulle spese di lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., ord. 20 aprile 2004, n. 7583; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395).

Ed invero, la facoltà di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità processuale aggravata, concessa all'organo giudicante dall'art. 96 c.p.c., risponde al criterio generale sancito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., senza introdurre alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Il potere attribuito al giudice, infatti, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando lo stesso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto, senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo. Tale interpretazione risulta avvalorata dall'art. 45, comma 12, legge n. 69/2009, che, nell'aggiungere un terzo comma all'art. 96 c.p.c., ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno e della sua derivazione dall'avversa condotta processuale (cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902).

L'art. 45, comma 12, legge n. 69/2009, tuttavia, è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, sicché, essendo stato il presente processo incardinato con ricorso depositato agli atti del procedimento esecutivo il 9 ottobre 2008, non è consentito condannare l'opponente al pagamento, in favore del predetto opposto, ai sensi dell'attuale art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata.

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta xxxxx. con ricorso depositato agli atti del procedimento espropriativo immobiliare n. 381/1998 il 9 ottobre 2008 ed iscritto al ruolo degli affari contenziosi civili il 10 aprile 2009, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione; condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase istruttoria) in favore xxx s.p.a." ed euro 1.500,00 (euro 800,00 per la fase di studio ed euro 700,00 per la fase introduttiva) in favore xxxx quale difensore distrattario della "xxxx Cooperativo xxxxx ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15xx degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella; dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale insorto tra l'opponente e l'opposta "Fxxx la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., dall'opposto "xxxxxxx sentenza e del fascicolo del processo espropriativo nxxx Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.x